




ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

7/2019



L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il DDL 1372/AS – CONTE, recante il c.d. collegato sport.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato, in prima lettura, il DDL 1388/AS – TRIA, avente ad oggetto l'assestamento del bilancio 2019, che prevede un incremento pari a 60 milioni di euro, da destinarsi ai maggiori trasferimenti alle federazioni sportive.

Registrato alla Corte dei Conti il decreto 3 luglio 2019, a firma del Sottosegretario con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, che assegna oltre 2 mi-

lioni di euro per la realizzazione di sedici manifestazioni sportive in programma in Italia nel 2019, selezionate dal Comitato per la promozione di eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica, nella seduta del 24 luglio u.s., ha approvato: l'aggiornamento del Contratto di Programma di ANAS 2016-2020, che include, tra l'altro, un piano per Cortina (Mondiali del 2021 e Olimpiadi del 2026); la modifica dell'articolazione finanziaria del Piano Operativo Sport e Periferie (approvato con delibera CIPE n. 16/2018).

1 Gazzetta Ufficiale

- 1.1** LEGGE 24 LUGLIO 2019, N. 73
Obbligo di patente nautica e formazione al salvamento acquatico 5
- 1.2** MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – DECRETO 18 LUGLIO 2019
Contingente e modalità di cessione moneta "100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi" 5
- 1.3** REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 MARZO 2019, N. 53
Contributi per eventi sportivi eccezionali 6
-

2 Camera dei Deputati

- 2.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – DDL 1603-ter
Contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive 7
- 2.2** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – PDL 181 e abbinate PDL
Utilizzo dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero 8
- 2.3** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – PDL 2039
Riforma del codice della nautica da diporto 9
-

3 Senato della Repubblica

- 3.1** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – DDL 1372
Collegato sport 10
- 3.2** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA – DDL 1374-B
UEFA Euro 2020 15
- 3.3** ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 1437
Decreto sicurezza bis 16
- 3.4** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 992 e abbinati DDL
Educazione motoria nella scuola primaria 18
- 3.5** ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI – DDL 1413
Disposizioni in materia di turismo 19
- 3.6** PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 1454
Agevolazioni fiscali per lo sport 20
-

4 Presidenza del Consiglio dei ministri

- 4.1** ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Lazio – Legge 26 giugno 2019, n. 10
Amministrazione condivisa di beni comuni e sport 21
- 4.2** ESAME DI LEGGI REGIONALI – Regione Toscana – Legge 18 giugno 2019, n. 34
Impiantistica sportiva e sistema neve 21

5 Parlamento

5.1	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - ATTO DEL GOVERNO N. 93 Organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi	22
5.2	ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - ATTO DEL GOVERNO N. 101 Revisione e integrazione del codice della nautica da diporto	23
5.3	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI - Corte dei conti Gestione finanziaria di CONI Servizi Spa	24
5.4	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Relazione sul CONI	24
5.5	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta Relazione sul CIP	25
5.6	TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 Relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi	25

1.1

OBBLIGO DI PATENTE NAUTICA E FORMAZIONE AL SALVAMENTO ACQUATICO

Legge 24 luglio 2019, n. 73

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

2 agosto 2019 - Serie Generale n. 180

Modifiche di termini in materia di obbligo di patente nautica e di formazione al salvamento acquatico.

Il provvedimento consta di due articoli.
L'articolo 1, comma 1, differisce al 1° gennaio 2020 il termine per l'applicazione dell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto, che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.
L'articolo 1, comma 2, differisce al 31 ottobre 2020 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, con cui è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. Conseguentemente, sono prorogate al 31 ottobre 2020 le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessio-

ne brevetti per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.

L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dei lavori in seconda lettura, il Governo ha accolto l'o.d.g. **G1.100 (testo 2) – CAMPARI (L-SP)**, recante l'impegno ad adoperarsi, nei mesi successivi all'approvazione del disegno di legge, per garantire una disciplina in materia che valuti, in un'ottica di equilibrio tra gli interessi dei possessori dei motori suddetti e la primaria esigenza di sicurezza della navigazione, l'opportunità o meno di confermare l'obbligo di patente nautica per gli stessi indicando eventualmente una data certa e definitiva per l'entrata in vigore dell'obbligo.

1.2

CONTINGENTE E MODALITÀ DI CESSIONE MONETA "100° ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI FAUSTO COPPI"

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Decreto 18 luglio 2019

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

2 agosto 2019 - Serie Generale n. 180

Contingente e modalità di cessione della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», in versione fior di conio, millesimo 2019.

Il decreto, costituito da 4 articoli, determina il contingente in valore nominale della moneta bimetallica da euro 5 dedicata al «100° Anniversario della nascita di Fausto Coppi», in versione fior di conio,

millesimo 2019 (euro 40.000, pari a n. 8.000 monete). Inoltre, prevede che tale moneta sia disponibile dal 2 settembre 2019 e ne disciplina la modalità di cessione.

Regione Friuli-Venezia Giulia
Decreto del Presidente della Regione
28 marzo 2019, n. 53

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:
3 agosto 2019 - 3° Serie Speciale Regioni n. 31

Regolamento di modifica del Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201.

Il provvedimento, costituito da un articolo e un allegato, modifica il Regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione di vari interventi previsti nel Testo unico in materia di sport (legge regionale n. 8/2003).

In linea generale, si interviene su alcune disposizioni che disciplinano la concessione di contributi per eventi sportivi eccezionali, di cui all'articolo 12 della medesima legge, come modificato dai commi 7 e 8 dell'articolo 7 della Legge di stabilità 2019 (legge regionale n. 29/2018).

Tale articolo prevede che l'amministrazione regionale possa concedere contributi alle associazioni e società sportive senza fini di lucro, ai comitati regionali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate ed ai comitati regionali degli enti di promozione sportiva, al comitato regionale del CONI, operanti nel territorio regionale, costituiti da almeno tre anni alla data di presentazione della domanda di contributo, per la realizzazione di eventi sportivi eccezionali di interesse internazionale che si svolgono in Friuli-Venezia Giulia.

2.1 CONTRASTO DELLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
DDL 1603-ter/AC – CONTE

Disposizioni per il contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

Norme d'interesse: Intero articolato.

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Stralcio: 12 marzo 2019

Assegnazione Commissione Giustizia (II):
12 marzo 2019

Relatore: Riccardo Augusto MARCHETTI (L-SP)

Avvio iter Commissione: 8 maggio 2019

Ultima seduta: 18 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 22 luglio 2019

Approvazione: 30 luglio 2019

Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni.

30 luglio u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il provvedimento.

Il disegno di legge consta di un unico articolo e reca una delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni sportive, nel rispetto di determinati principi e criteri direttivi che mirano, innanzitutto, a razionalizzare la normativa vigente. Ulteriori principi e criteri direttivi concernono la previsione dei casi in cui le società sportive sono tenute a: istituire figure di raccordo con le associazioni dei propri sostenitori (stabilendone i compiti e gli obblighi di collaborazione con le autorità di pubblica sicurezza e con le Forze di polizia); adottare codici di autoregolamentazione (volti a definire i comportamenti a seguito dei quali le medesime società possono rifiutare la vendita del titolo di accesso al luogo di svolgimento delle manifestazioni sportive ovvero ritirarlo).

Inoltre, si prevede l'adozione di un testo unico delle norme regolamentari in materia, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha espresso parere favorevole sull'**o.d.g. 9/1603-ter-A/1 – BELOTTI (L-SP)**, recante l'impegno a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che – così come è già ora – non possano essere venduti titoli di accesso a soggetti che abbiano un Daspo in corso e che gli stessi biglietti non possano essere venduti a chi ha avuto una condanna per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive negli ultimi cinque anni, purché per lo stesso episodio non abbiano già scontato, anche parzialmente, il Daspo, visto che quando il soggetto ha terminato di scontare il Daspo non è più pericoloso (considerato che il Daspo è una misura di prevenzione), sicché deve poter tornare nella pienezza dei propri diritti.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 181/AC – GALLINELLA (M5S)
 e abbinate PDL

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero.

Norme d'interesse testo unificato: Articoli 3 e 4

Stato: 1^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Presentazione: 23 marzo 2018

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):
 26 giugno 2018

Relatori: Mara LAPIA (M5S) e Giorgio MULE' (FI-BP)

Avvio iter Commissione: 29 maggio 2019

Ultima seduta: 18 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 22 luglio 2019

Approvazione: 30 luglio 2019

Utilizzo dei DAE da parte dei sodalizi sportivi.

30 luglio u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato, in prima lettura, il provvedimento.

Per quanto di particolare interesse, l'articolo 3 – intervenendo sulla legge n. 120/2001 - consente l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. Inoltre, prevede che, in assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco sia comunque consentito l'uso del dispositivo anche a chi non possieda detti requisiti. Da ultimo, dispone l'applicazione dell'articolo 54 del codice penale al soggetto che, non in possesso dei medesimi requisiti, utilizzi un defibrillatore o proceda alla rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco.

L'articolo 4 – modificando il c.d. decreto Balduzzi (decreto-legge n. 158/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189/2012) - specifica che la dotazione e l'impiego dei defibrillatori, da parte di società sportive sia professionistiche che

dilettantistiche, debba avvenire nelle competizioni e negli allenamenti. Inoltre, obbliga le società sportive che utilizzano gli impianti sportivi pubblici a condividere il dispositivo con coloro che utilizzano gli stessi impianti e prevede la registrazione del defibrillatore presso la centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria "118" territorialmente competente (cui devono essere altresì comunicate varie informazioni). Infine, introduce una clausola di invarianza finanziaria e dispone la modifica del DM Salute 24 aprile 2013, allo scopo di adeguarlo alle nuove norme.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha accolto l'**o.d.g. 9/181-A/4 – TUZI (M5S)**: premesso che lo scopo dei droni è di garantire interventi di soccorso, tempestivi ed efficaci, anche in luoghi difficilmente raggiungibili dai mezzi di soccorso, o comunque raggiungibili in tempi molto lunghi, come stabilimenti balneari ed impianti sportivi all'aperto, impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere ed incentivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in tutti i luoghi pubblici, l'utilizzo dei droni salvavita dotati di defibrillatore.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA
PDL 2039/AC - PATUANELLI (M5S)

Modifica all'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167, in materia di proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative e correttive concernenti la revisione e l'integrazione del codice della nautica da diporto.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: in attesa di pubblicazione in G.U.

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1416/AS)

Presentazione: 16 luglio 2019

Assegnazione Commissione Lavori pubblici (VIII):
18 luglio 2019

Relatore: Agostino SANTILLO (M5S)

Avvio iter Commissione: 23 luglio 2019

Ultima seduta: 24 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 30 luglio 2019

Approvazione: 30 luglio 2019

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione: 31 luglio 2019

Assegnazione Commissione Trasporti (IX):
31 luglio 2019

Relatore: Bernardo MARINO (M5S)

Avvio iter Commissione: 31 luglio 2019

Ultima seduta: 1° agosto 2019

Avvio iter Assemblea: 1° agosto 2019

Approvazione definitiva: 1° agosto 2019

Proroga del termine per l'esercizio della delega.

1° agosto u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato definitivamente il provvedimento.

L'articolo 1 differisce di un anno – dal 13 agosto 2019 al 13 agosto 2020 - il termine per l'adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo n. 229/2017, recante modifiche al codice della nautica da diporto e adottato sulla base della legge delega n. 167/2015.

L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha espresso parere favorevole sull'**o.d.g. 9/2039/1 - PAITA (PD)**, recante l'impegno a verificare la possibilità di procedere, entro il mese di settembre 2019 e in vista dell'evento del salone nautico di Genova, all'approvazione definitiva dello schema di decreto correttivo al codice della nautica.

3.1 COLLEGATO SPORT

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 1372/AS – CONTE

Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: in attesa di pubblicazione in G.U.

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1603-bis/AC)

Stralcio: 12 marzo 2019

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
12 marzo 2019

Relatore: Daniele BELOTTI (L-SP)

Avvio iter Commissione: 19 marzo 2019

Ultima seduta: 18 giugno 2019

Avvio iter Assemblea: 24 giugno 2019

Approvazione: 27 giugno 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 28 giugno 2019

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
4 luglio 2019

Relatore: Claudio BARBARO (L-SP)

Avvio iter Commissione: 16 luglio 2019

Ultima seduta: 5 agosto 2019

Avvio iter Assemblea: 6 agosto 2019

Approvazione definitiva: 6 agosto 2019

Riforma sistematica e strutturale della normativa in materia di sport.

6 agosto u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il provvedimento, che mira a realizzare una riforma sistematica e strutturale della normativa in materia di sport.

In particolare, si prevedono specifiche deleghe al Governo volte a:

- riordinare il CONI e la disciplina di settore (articolo 1). A seguire, una sintesi di alcuni principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega: definizione degli ambiti di attività del CONI, delle FSN, delle DSA, degli EPS, dei gruppi sportivi militari, dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite (coerentemente con quanto stabilito dalla legge di bilancio 2019 e con il ruolo proprio del CONI di governo dell'attività olimpica); conferma della missione del CONI di incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo; pre-

visione di limitazioni e vincoli, compreso l'eventuale divieto, per le scommesse sulle partite di calcio delle società di Lega nazionale dilettanti; previsione che il CONI eserciti poteri di vigilanza al fine di verificare che le attività degli organismi sportivi siano svolte in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI e deliberi il commissariamento di FSN e DSA in alcuni casi (qualora siano accertate gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi finalizzate al regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive o sia accertata l'impossibilità di funzionamento degli organi direttivi, ferme restando l'autonomia delle FSN e delle DSA e la loro capacità di determinare la propria politica generale); sostegno alle azioni volte a promuovere e accrescere la partecipazione e la rappresentanza delle donne nello sport, garantendo la parità di genere nell'accesso alla pratica sportiva a tutti i livelli;

sostegno alla piena autonomia gestionale, amministrativa e contabile degli organismi sportivi rispetto al CONI (fermo restando l'esercizio del potere di controllo spettante all'autorità di Governo sulla gestione e sull'utilizzazione dei contributi pubblici) e modifica della composizione del collegio dei revisori; previsione che l'articolazione territoriale del CONI sia riferita esclusivamente a funzioni di rappresentanza istituzionale; riordino della disciplina in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del CONI e degli enti di cui alla legge n. 8/2018 (garantendo omogeneità nel computo degli stessi, prevedendo limiti allo svolgimento di più mandati consecutivi da parte del medesimo soggetto e stabilendo un sistema di incompatibilità tra gli organi al fine di prevenire situazioni di conflitto di interessi); individuazione di forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche;

- riordinare e riformare le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché disciplinare il rapporto di lavoro sportivo, allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico che in quello professionistico, e di assicurare la stabilità e la sostenibilità del sistema sportivo (articolo 5). A seguire, una sintesi dei principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega: riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, del principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo e del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo; individuazione della figura del lavoratore sportivo, compresa quella del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attività sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del fondo di previdenza; tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive; valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti; disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in

favore di società e associazioni sportive dilettantistiche; riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge n. 91/1981; riordino della disciplina della mutualità nello sport professionistico; riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti; revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali; trasferimento delle funzioni connesse all'agibilità dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno; riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali;

- riordinare le disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo (articolo 6). A seguire, una sintesi di alcuni principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega: previsione dei principi di autonomia, trasparenza e indipendenza ai quali deve attenersi l'agente sportivo nello svolgimento della sua professione; introduzione di norme per la disciplina dei conflitti di interessi, che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza nei rapporti tra gli atleti, le società sportive e gli agenti, anche nel caso in cui l'attività di questi ultimi sia esercitata in forma societaria; individuazione, anche in ragione dell'entità del compenso, di modalità di svolgimento delle transazioni economiche che ne garantiscano la regolarità, la trasparenza e la conformità alla normativa, comprese le previsioni di carattere fiscale e previdenziale; introduzione di una specifica disciplina volta a garantire la tutela dei minori, con specifica definizione dei limiti e delle modalità della loro rappresentanza da parte di agenti sportivi; definizione di un quadro sanzionatorio proporzionato ed efficace, anche con riferimento agli effetti dei contratti stipulati dagli assistiti;
- riordinare e riformare le norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché la disciplina relativa alla costruzione di nuovi impianti sportivi, alla ristrutturazione e al ripristino di quelli già esistenti, compresi quelli scolastici (articolo 7). A seguire, una sintesi di alcuni principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega: semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative e riduzione di

determinati termini procedurali, finalizzate prioritariamente agli interventi di recupero e riuso degli impianti sportivi esistenti o di strutture pubbliche inutilizzate; individuazione di criteri progettuali e gestionali orientati alla sicurezza, anche strutturale, alla fruibilità, all'accessibilità e alla redditività degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi, ai quali gli operatori pubblici e privati devono attenersi, in modo che sia garantita, nell'interesse della collettività, la sicurezza degli impianti sportivi, anche al fine di prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno dei medesimi e di migliorare, a livello internazionale, l'immagine dello sport; individuazione di un sistema che preveda il preventivo accordo con la FSN, la DSA, l'EPS o la società o associazione sportiva utilizzatori e la possibilità di affidamento diretto dell'impianto già esistente alla FSN, alla DSA, all'EPS o alla società o associazione utilizzatori, in presenza di requisiti, oggettivi e coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, che assicurino la sostenibilità economico-finanziaria della gestione e i livelli di qualità del servizio eventualmente offerto a terzi diversi dalla FSN, dalla DSA, dall'EPS o dalla società o associazione utilizzatori, fatti salvi i requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici; individuazione di strumenti economico-finanziari da affidare alla gestione e al coordinamento dell'Istituto per il credito sportivo; definizione della disciplina della somministrazione di cibi e bevande tramite distributori automatici nei centri sportivi e ovunque venga praticato lo sport;

- riordinare le disposizioni legislative relative agli adempimenti e agli oneri amministrativi e di natura contabile a carico degli organismi sportivi e delle relative affiliate riconosciuti dal CONI (articolo 8). A seguire, una sintesi di alcuni principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega: semplificazione e riduzione dei medesimi adempimenti e oneri, anche nei confronti delle unità istituzionali facenti parte del settore delle amministrazioni pubbliche, tenendo conto della natura giuridica degli enti e delle finalità istituzionali perseguite; riordino, anche a fini di semplificazione, della disciplina relativa alla certificazione dell'attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche; semplificazione per il riconoscimento della personalità giuridica; previsione di obblighi e adempimenti in capo alle

associazioni sportive atti a tutelare i minori e a rilevare e prevenire eventuali molestie, violenze di genere e condizioni di discriminazione;

- intervenire in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, al fine di garantirne livelli più elevati (articolo 9). A seguire, una sintesi dei principi e criteri direttivi che il Governo dovrà osservare nell'esercizio della delega: revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti e dei relativi provvedimenti di autorizzazione o concessione, tenuto conto della durata del rapporto e dei parametri di ammortamento degli investimenti; revisione delle norme in materia di sicurezza, di cui alla legge n. 363/2003, prevedendo: 1) l'estensione dell'obbligo di utilizzo del casco anche a coloro che hanno superato i quattordici anni, nella pratica dello sci alpino e dello snowboard, in tutte le aree sciabili compresi i percorsi fuori pista; 2) l'obbligo, a carico dei gestori delle aree sciabili, di installarvi un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato per il suo utilizzo; 3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio di tali discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori; 4) il rafforzamento dell'attività di vigilanza e di controllo dei servizi di sicurezza e di ordine pubblico, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci-alpinismo; revisione delle norme in modo da favorire la più ampia partecipazione alle discipline sportive invernali, anche da parte delle persone con disabilità.

Con riferimento alle disposizioni prescrittive:

- l'articolo 2 introduce la facoltà per le scuole di ogni ordine e grado di costituire un centro sportivo scolastico, secondo le modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, le cui attività, disciplinate con regolamento adottato dalle medesime scuole, sono oggetto di programmazione da parte del consiglio di istituto (che può sentire, ove presenti, le ASD riconosciute, aventi sede legale nello stesso comune in cui è stabilita quella del centro sportivo scolastico);

- l'articolo 3 disciplina la cessione, il trasferimento o l'attribuzione del titolo sportivo - qualora ammessi dalle singole FSN o DSA e nel rispetto dei loro regolamenti - prevedendo che siano effettuati solo previa valutazione del relativo valore economico tramite perizia giurata di un esperto nominato dal presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società cedente. Inoltre, dispone che, in caso di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza di una società sportiva, dette operazioni siano condizionate - oltre che al rispetto delle prescrizioni della competente FSN o DSA - al versamento del valore economico del titolo, come accertato, ovvero alla prestazione di un' idonea garanzia approvata dall' autorità giudiziaria procedente. Da ultimo, prevede che il CONI, le FSN e le DSA adeguino i loro statuti a tali principi;

- l'articolo 4 dispone che negli atti costitutivi delle società sportive professionistiche sia prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi. Inoltre, disciplina la composizione di tale organo e la modalità di elezione dei membri ed individua alcune cause di ineleggibilità e di decadenza;

- l'articolo 10 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dei lavori in seconda lettura, il Governo ha accolto i seguenti:

G1.3 e G/1372/20/7 - MALPEZZI (PD): impegnano il Governo a individuare risorse finanziarie aggiuntive finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1 comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, da destinare, in particolare modo, al sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

G1.5 e G/1372/17/7 - MALPEZZI (PD): impegnano il Governo a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega in materia di ordinamento sportivo, di individuare - per la ripartizione delle risorse destinate alle federazioni sportive, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva - criteri che tengano anche conto del numero dei tesserati, del risultato sportivo e del numero di club associati;

G1.7 e G/1372/13/7 - IANNONE (Fdl): impegnano il Governo ad adottare iniziative nelle scuole fin dalle primarie, che vedano coinvolti anche i genitori, volte a restituire spessore educativo alla pratica sportiva, adottando specifici accorgimenti e prevedendo momenti e iniziative tese a far accettare con senso sportivo anche la sconfitta, mettendo in evidenza il lato ludico del gioco del calcio;

G1.11 e G/1372/2/7 - IANNONE (Fdl): impegnano il Governo ad assumere iniziative, per quanto di competenza, volte a alla centralizzazione della produzione in capo agli organizzatori delle competizioni, al fine di rendere più efficaci e trasparenti i controlli per la sicurezza e incentivare tutte le attività del sistema sportivo professionistico e le attività di prevenzione e di contrasto alla pirateria e alle scommesse clandestine;

G1.13 (testo 2) e G/1372/3/7 (testo 2) - MALPEZZI (PD): impegnano il Governo a valutare l'opportunità, in fase di attuazione della delega, secondo i principi di cui all'articolo 1 lettera m), di derogare al limite dei tre mandati per gli organi direttivi delle strutture territoriali, delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva anche paraolimpici;

G1.37 - CANGINI (FI-BP): impegna il Governo, in sede di attuazione delle delega, ad estendere il divieto di scommesse sportive a tutte le gare e competizioni sportive di livello dilettantistico;

G2.2 (testo 2) e G/1372/12/7 (testo 2) MALPEZZI (PD): impegnano il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse destinate a remunerare l'attività extracurricolare attribuita ai docenti e al personale Ausiliare tecnico ed amministrativo (ATA) presso i Centri sportivi Scolastici;

G2.4 e G/1372/10/7 - MALPEZZI (PD): impegnano il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare adeguate risorse finanziarie necessarie a realizzare i Centri Sportivi presso le istituzioni scolastiche di cui all'articolo 2;

G5.2 - MALPEZZI (PD): impegna il Governo in fase di attuazione della delega di cui all'articolo 5 a prevedere interventi volti ad avviare percorsi formativi post carriera, finalizzati a sostenere l'inserimento di un atleta nel mondo del lavoro ordinario;

G5.4 - MALPEZZI (PD): impegna il Governo a valutare la possibilità che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possano essere destinate eventualmente anche ad altre forme di tutele previdenziali;

G9.1 e G/1372/18/7 - MALPEZZI (PD): impegnano il Governo al fine di sensibilizzare e di creare maggiore consapevolezza nell'opinione pubblica sul valore delle montagne anche in riferimento alla sicurezza nella pratica degli sport invernali, a recepire, a livello nazionale, l'istituzione della «Giornata internazionale delle montagne», fissata dall'organizzazione generale delle Nazioni Unite nella giornata dell'11 dicembre di ogni anno;

G9.2 e G/1372/5/7 - MALPEZZI (PD): impegnano il Governo in fase di attuazione della delega in materia di discipline sportive invernali a prevedere tra i principi direttivi la possibilità di sostenere l'attività sciistica da parte delle persone con disabilità;

G/1372/25/7 - RELATORE: impegna il Governo in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'art 27 della Carta olimpica; ad aprire un tavolo di confronto con tutti gli attori del settore, al fine di raccogliere le loro indicazioni ed esigenze da valutare in sede di attuazione delle deleghe;

G/1372/26/7 - MAIORINO (M5S): impegna il Governo a prevedere che, in sede di attuazione della delega, il criterio e principio direttivo della parità di genere, di cui alla citata lettera h) dell'articolo 1, sia applicato in merito alla governance sportiva nel suo insieme, nonché a tutti gli organi collegiali di governo del CONI;

G/1372/27/7 - GRANATO (M5S): impegna il Governo a vigilare, nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, affinché i regolamenti dei centri

sportivi scolastici includano, oltre ai genitori degli studenti, anche le altre persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale ai sensi della normativa vigente, quali i tutori o i soggetti affidatari, ai sensi della legge 4 marzo 1983, n. 184;

G/1372/28/7 - GRANATO (M5S): impegna il Governo a garantire l'equiparazione delle società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI con le associazioni sportive dilettantistiche, dal momento che le prime risultano formalmente non incluse nel testo della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2;

G/1372/29/7 - GRANATO (M5S): impegna il Governo a garantire, in sede di attuazione della delega, il rispetto e la conformità della normativa con i contenuti della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, al fine di promuovere nel modo più efficace possibile l'attività sportiva quale strumento di l'inclusione sociale in favore delle persone con disabilità, con particolare riguardo ai minori;

G/1372/30/7 - IANNONE (Fdi): impegna il Governo in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'art 27 della Carta olimpica;

G/1372/31/7 - CANGINI (FI-BP): impegna il Governo in sede di attuazione della delega, a definire il ruolo del Coni di governo dell'attività olimpica in coerenza con quanto disposto dall'art 27 della Carta olimpica;

G/1372/32/7 - CANGINI (FI-BP): impegna il Governo in sede di attuazione della delega, a precisare che gli organismi territoriali del Coni lo rappresentino nel territorio di competenza ma che insieme agli organi centrali, contribuiscano al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI;

G/1372/33/7 - GIRO (FI-BP): impegna il Governo a tener conto nell'individuazione della figura del lavoratore sportivo della specifica attività sportiva svolta e del contesto economico, tecnico ed organizzativo in cui la stessa è prestata.

Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione gli o.d.g. G9.3 (testo 2) e G/1372/15/7 (testo 2) - IANNONE (Fdl), recanti l'impegno a valutare l'opportunità di adottare le iniziative di competenza per garantire la sicurezza

degli sciatori, anche attraverso la previsione di aree di sosta nelle piste in luoghi idonei, debitamente segnalate e delimitate, in modo che gli sciatori che intendano fermarsi possano farlo senza rischiare di essere investiti.

3.2 | UEFA EURO 2020

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 1374-B/AS - CONTE / BONISOLI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

Norme d'interesse: Articolo 5

Stato: in attesa di pubblicazione in G.U.

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1374/AS)

Presentazione: 29 giugno 2019

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
1° luglio 2019

Relatrice: Loredana Russo (M5S)

Avvio iter Commissione: 2 luglio 2019

Ultima seduta: 23 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 24 luglio 2019

Approvazione: 24 luglio 2019

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 2019/AC)

Trasmissione: 25 luglio 2019

Assegnazione Commissione Cultura (VII):
25 luglio 2019

Relatrice: Alessandra CARBONARO (M5S)

Avvio iter Commissione: 29 luglio 2019

Ultima seduta: 31 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 31 luglio 2019

Approvazione: 1° agosto 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 1° agosto 2019

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):
1° agosto 2019

Relatrice: Bianca Laura GRANATO (M5S)

Avvio iter Commissione: 5 agosto 2019

Ultima seduta: 6 agosto 2019

Avvio iter Assemblea: 6 agosto 2019

Approvazione definitiva: 6 agosto 2019

Nomina di un commissario straordinario.

6 agosto u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il provvedimento.

Il decreto-legge, costituito da 9 articoli, reca, tra

l'altro, misure urgenti per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020.

In particolare, l'articolo 5 dispone che Roma Capitale possa nominare un commissario straordina-

rio, che svolge le funzioni di stazione appaltante, con il compito di provvedere in via esclusiva all'espletamento delle procedure dirette alla realizzazione di lavori e all'acquisizione di servizi e forniture, anche per eventi strettamente connessi alla manifestazione. La misura è volta a garantire l'integrità e la tutela del patrimonio storico, artistico e culturale della Capitale e ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi da compiere nel relativo territorio.

In linea generale, il Commissario ha la facoltà di: predisporre ed approvare il piano degli interventi (da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dei beni e delle attività cultu-

rali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e all'Autorità di governo competente in materia di sport); operare le riduzioni dei termini previsti da alcuni articoli del codice dei contratti pubblici; fare ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

Per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nel piano, il Commissario convoca le Conferenze dei servizi previste dalla vigente normativa e applica - laddove compatibili - alcune disposizioni emanate per la realizzazione del progetto sportivo Cortina 2020/2021 (finali di coppa del mondo e campionati mondiali di sci alpino).

3.3 | DECRETO SICUREZZA BIS

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 1437/AS – CONTE / SALVINI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

Norme d'interesse: Articoli 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16-bis, 17

Stato: in attesa di pubblicazione in G.U.

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1913/AC)

Presentazione: 14 giugno 2019

Assegnazione Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Giustizia (II): 14 giugno 2019

Relatori: Simona BORDONALI (L-SP) e Roberto TURRI (L-SP)

Avvio iter Commissioni: 25 giugno 2019

Ultima seduta: 18 luglio 2019

Avvio iter Assemblea: 22 luglio 2019

Approvazione: 25 luglio 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 25 luglio 2019

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I): 25 luglio 2019

Relatore: Stefano BORGHESI (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 29 luglio 2019

Ultima seduta: 5 agosto 2019

Avvio iter Assemblea: 5 agosto 2019

Approvazione definitiva: 5 agosto 2019

Misure volte al contrasto della violenza in occasione di manifestazioni sportive.

5 agosto u.s.

L'Assemblea di Palazzo Madama ha approvato definitivamente il provvedimento.

Il decreto-legge reca, tra l'altro, disposizioni urgenti

in materia di contrasto alla violenza in occasione di manifestazioni sportive (Capo III).

In linea generale:

- l'articolo 10 integra di 500 unità, dal 20 giugno 2019

al 14 luglio 2019, il contingente di personale delle Forze Armate dell'operazione "Strade Sicure" da impiegare, nei limiti della spesa autorizzata, nei servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;

- l'articolo 11 estende le facilitazioni in materia di soggiorno di breve durata - previste dalla legge n. 68/2007 in favore degli stranieri che giungono in Italia per visita, affari, turismo e studio - anche alle ipotesi di missione e gara sportiva;

- l'articolo 13, comma 1, interviene sugli articoli 6, 6-quater e 6-quinquies della legge n. 401/1989, al fine di ampliare la portata della disciplina sul divieto di accesso alle competizioni sportive (c.d. DASpo) e di estendere le tutele previste per gli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono le manifestazioni sportive anche agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle medesime manifestazioni;

- l'articolo 13, comma 2, interviene sull'articolo 8 del decreto-legge n. 8/2007, allo scopo di estendere il campo di applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere titoli di accesso o altre agevolazioni, nonché di contrattare, con i soggetti destinatari di DASpo, di misure di prevenzione personali o con i pregiudicati per specifici reati;

- l'articolo 14 modifica l'articolo 77 del c.d. Codice antimafia, per consentire il fermo di indiziato di delitto, in deroga ai previsti limiti di pena e in presenza di una specifica condizione, anche nei confronti di coloro che risultino gravemente indiziati di un delitto commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive;

- l'articolo 15 modifica l'articolo 10 del decreto-legge n. 14/2017, al fine di stabilizzare l'istituto dell'arresto in flagranza differita in caso di: reati violenti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto; reati violenti compiuti alla presenza di più persone anche in occasioni pubbliche, per i quali è obbligatorio l'arresto;

- l'articolo 16 modifica gli articoli 61 e 131-bis del codice penale, allo scopo di introdurre sia una nuova circostanza aggravante comune (che consiste nell'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni) sia ulteriori ipotesi di esclusione della

particolare tenuità del fatto (quando si procede per delitti commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione; in caso di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, resistenza a un pubblico ufficiale e oltraggio a un pubblico ufficiale, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni);

- l'articolo 16-bis interviene sull'articolo 9 del decreto-legge n. 14/2017, al fine di disporre che - ferma restando l'applicazione delle previste sanzioni amministrative - il sindaco possa ordinare l'allontanamento dalle stazioni ferroviarie e marittime, dagli aeroporti e dalle banchine degli autobus di chiunque, non appartenente alle società appositamente incaricate, vende i titoli di accesso alle manifestazioni sportive in tali luoghi;

- l'articolo 17 interviene sull'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 28/2003, per ampliare l'ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e della vendita a prezzi maggiorati e per chiarire che i previsti divieti operano altresì nei confronti di enti forniti di personalità giuridica e di società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

In merito all'esame degli ordini del giorno, nel corso dell'iter parlamentare, il Governo ha accolto i seguenti:

G/1437/17/1 (testo 2) - PARRINI (PD) e 9/1913-A/30 (Testo modificato) – ROSSI (PD): impegnano il Governo a proseguire nelle azioni finalizzate a garantire ai tifosi e alle famiglie di poter frequentare gli stadi in sicurezza, prevenendo possibili infiltrazioni criminali nelle tifoserie;

G/1437/15/1 (testo 2) – DONNO (M5S): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare tutti i provvedimenti necessari, anche di carattere finanziario, al fine di prevedere, nell'ambito delle iniziative per il benessere delle Forze di polizia, misure volte ad incentivare la frequenza, al di fuori dell'orario di servizio, di mirati programmi di allenamento fisico in relazione alle attività operative che devono essere compiute nello svolgimento dei compiti istituzionali;

9/1913-A/54 (Testo modificato) – OCCHIONERO (LeU): impegna il Governo a proseguire il sostegno, nelle scuole dell'obbligo, anche in collaborazione con le federazioni, società sportive e associazioni sportive, ferma restando l'autonomia didattica degli istituti, a ogni tipo di attività che promuova la cultura e pratica sportiva incentrata sui valori di lealtà e sana competizione e di contrasto di ogni forma di violenza, razzismo, xenofobia, omofobia e di ogni tipo discriminazione;

Inoltre, il Governo ha accolto come raccoman-

dazione l'o.d.g. 9/1913-A/37 (Testo modificato) - PRISCO (Fdl), recante l'impegno a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa normativa necessaria a tutela dell'ordine pubblico per contrastare i fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, stabilendo efficaci sanzioni per chiunque promuova, con il proprio comportamento, la violenza nella pratica sportiva in generale e in quella calcistica in particolare, e prevedendo, nello specifico, sanzioni esemplari a carico di quei genitori che si rendano colpevoli dei suddetti comportamenti.

3.4

EDUCAZIONE MOTORIA NELLA SCUOLA PRIMARIA

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 992/AS - MARIN (FI-BP)
e abbinati DDL

Delega al Governo in materia di insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria.

Norme d'interesse testo base: Intero articolato

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (PDL 523/AC e abb.)

Presentazione: 17 aprile 2018

Assegnazione Commissione Cultura (VII):

26 giugno 2018

Relatore: Felice MARIANI (M5S)

Avvio Iter Commissione: 26 settembre 2018

Ultima seduta: 6 dicembre 2018

Avvio Iter Assemblea: 10 dicembre 2018

Approvazione: 18 dicembre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 19 dicembre 2018

Assegnazione Commissione Istruzione (VII):

14 gennaio 2019

Relatore: Claudio BARBARO (L-SP)

Avvio Iter Commissione: 30 gennaio 2019

Istituzione del ruolo del personale docente di educazione motoria.

25 luglio u.s.

La Commissione ha concluso la fase di illustrazione degli emendamenti al nuovo testo del DDL 992/AS, presentato dal relatore BARBARO (L-SP), che prevede l'estensione dell'insegnamento dell'educazione motoria in via generalizzata a tutte le scuole primarie e non più in via sperimentale, essendo state individuate le necessarie risorse. Nello specifico, l'articolo 1 reca una delega al

Governo per l'adozione di un decreto legislativo volto a disciplinare – a partire dall'anno scolastico 2021/2022 - l'insegnamento curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria da parte di docenti aventi idoneo titolo. A seguire, i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega:
- riservare l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, a seguito di superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti, a

soggetti in possesso di uno dei previsti titoli;

- equiparare, quanto allo stato giuridico ed economico, l'insegnante di educazione motoria impegnato nella scuola primaria agli insegnanti del medesimo grado di istruzione;
- prevedere, in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria, almeno due ore settimanali di insegnamento per ciascuna classe, da coprire con specifiche modalità;
- prevedere che le ore di insegnamento di educazione motoria siano introdotte nelle classi quarte e quinte nell'anno scolastico 2021/2022, nelle classi terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2022/2023, nelle classi seconde, terze, quarte e quinte nell'anno scolastico 2023/2024, e che interessino tutte le classi a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025;

- prevedere l'incremento della dotazione organica del personale collaboratore scolastico;
- prevedere che, in presenza di alunni con disabilità, il piano educativo individualizzato contenga specifiche indicazioni per l'espletamento dell'attività motoria, tenuto conto del profilo di funzionamento;
- assicurare la coerenza delle disposizioni introdotte con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento all'organizzazione delle attività e degli orari di effettuazione dell'insegnamento dell'educazione motoria;
- fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

L'articolo 2 disciplina la copertura finanziaria del provvedimento.

3.5 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1413/AS – CONTE / BONGIORNO / CENTINAIO

Delega al Governo in materia di turismo.

Norme d'interesse: Articolo 1, comma 2, lettera a), numeri 4, 5 e 9 - Articolo 1, comma 2, lettera l), numero 6 - Articolo 1, comma 2, lettera o)

Stato: 2^a lettura

CAMERA DEI DEPUTATI (DDL 1698/AC)

Presentazione: 22 marzo 2019

Assegnazione Commissione Attività produttive (X):
10 aprile 2019

Relatrice: Giorgia ANDREUZZA (L-SP)

Avvio iter Commissione: 16 aprile 2019

Ultima seduta: 20 giugno 2019

Avvio iter Assemblea: 24 giugno 2019

Approvazione: 10 luglio 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Trasmissione: 11 luglio 2019

Assegnazione Commissione Industria (X):
15 luglio 2019

Relatore: Gianluca CASTALDI (M5S)

Avvio iter Commissione: 30 luglio 2019

Settori turistici emergenti, turismo accessibile e mobilità dolce a fini turistici.

30 luglio u.s.

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte del relatore CASTALDI (M5S).

L'articolo 1 reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi in materia di turismo. A seguire, una sintesi dei principi e criteri direttivi di particolare interesse per lo sport:

- prevedere, ove necessario, nuove disposizioni per la regolamentazione di settori turistici emergenti, tra cui: il turismo legato all'esercizio della pesca, inteso come offerta turistica fondata sulla valorizzazione delle tradizioni e della cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso l'enogastronomia o mediante progetti turistici ricreativi che favoriscano lo sviluppo socioeconomico dei territori costieri e delle vie d'acqua navigabili e no; il turismo nautico, fondato su iniziative in favore del diportista a difesa della fruibilità e dell'accessibilità dell'attività nautica in mare e nelle acque interne dei laghi, dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la riqualificazione dei sistemi idroviari e della navigabilità dei corsi d'acqua e la promozione delle attività produttive, sociali, culturali, ludiche

e sportive connesse alle attività nautiche; il turismo sportivo, inteso come sviluppo di un'attrattiva fondata sulla presenza o sulla partecipazione ad una esperienza sportiva;

- sviluppare il modello di turismo accessibile (anche mediante un'offerta integrata di servizi turistici attraverso la realizzazione di una «rete accessibile» tra vari soggetti e le federazioni sportive dilettantistiche);

- promuovere progetti di trasporto intermodale per la mobilità dolce a fini turistici, con particolare riferimento alle ciclovie turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari turistici e alle ciclostazioni.

L'articolo 2 prevede la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome. L'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie.

3.6

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LO SPORT

**PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 1454/AS – MAUTONE (M5S)**

Presentazione: 5 agosto 2019
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni in materia di detrazioni fiscali per l'attività fisica dei minori.

4.1 AMMINISTRAZIONE CONDIVISA DI BENI COMUNI E SPORT

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Lazio – Legge 26 giugno 2019, n. 10

Promozione dell'amministrazione condivisa dei beni comuni.

31 luglio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 13 articoli e mira a promuovere forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale, gli enti locali e i cittadini attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa dei beni comuni.

Per quanto di interesse, l'articolo 9 prevede la concessione di contributi da parte della Regione per la realizzazione di interventi di amministrazione condivisa di beni comuni. Inoltre, dispone che i progetti presentati dai comuni, anche in forma associata, inerenti alla protezione, alla conservazione e alla manutenzione, tra l'altro, di strutture sportive siano valutati in via prioritaria.

4.2 IMPIANTISTICA SPORTIVA E SISTEMA NEVE

ESAME DI LEGGI REGIONALI

Regione Toscana – Legge 18 giugno 2019, n. 34

Politiche per la montagna e interventi per la valorizzazione dei territori montani. Modifiche alla l.r. 68/2011.

31 luglio u.s.

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare il provvedimento.

La legge consta di 4 articoli e mira a rafforzare le politiche per la montagna.

Per quanto di interesse, l'articolo 1, comma 2, interviene sull'articolo 85 della legge regionale

n. 68/2011 ("Norme sul sistema delle autonomie locali."), al fine di implementare gli obiettivi da perseguire per realizzare lo sviluppo dei territori montani. Nell'ambito di tali obiettivi, si prevede, tra l'altro, il sostegno dell'impiantistica sportiva, con particolare riferimento al sistema neve.

5.1 ORGANIZZAZIONE E SERVIZIO DEGLI STEWARD NEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 93

Schema di decreto del Ministro dell'interno recante organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi.

Norme d'interesse: Intero articolato

Stato: 1^a parere

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Cultura (VII): 27 giugno 2019

Avvio Iter Commissioni: 10 luglio 2019

Ultima seduta: 30 luglio 2019

Parere: favorevole con osservazioni

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I): 27 giugno 2019

Avvio Iter Commissione: 2 luglio 2019

Ultima seduta: 16 luglio 2019

Parere: favorevole

Il provvedimento - che riscrive interamente il decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007 e ne prevede l'abrogazione - è finalizzato a conferire organicità, chiarezza e precisione alle disposizioni concernenti il servizio svolto dagli steward.

Lo schema si compone di 9 articoli e di 5 allegati tecnici (nei quali sono confluite numerose disposizioni presenti nel precedente articolato) e disciplina i seguenti aspetti: i requisiti, la selezione e la formazione degli steward; le modalità di collaborazione degli steward con le Forze di polizia e la determinazione dei servizi ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo; i servizi svolti dagli steward ed il sistema di figure professionali; l'abbigliamento in dotazione ed il libretto professionale personale dello steward; gli obblighi della società sportiva organizzatrice della competizione calcistica; i requisiti minimi delle strutture formative, l'attestazione della loro qualificazione e l'istituzione dell'elenco nazionale; il divieto di impiego degli steward.

Il decreto entra in vigore il 1° agosto 2019 e si applica agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche professionistiche e agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni calcistiche dilettantistiche con capienza superiore ai 7.500 posti.

Commissioni riunite Affari costituzionali (I) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati

30 luglio u.s.

Le Commissioni hanno espresso PARERE FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI sul provvedimento. A seguire, le osservazioni contenute nel parere:

"a) con riferimento al punto 5, lettera d), dell'allegato A, il quale indica, per ogni figura professionale, i requisiti soggettivi, menzionando anche la condizione di non essere sottoposto a misure di prevenzione di cui all'articolo 7-ter della legge n. 401 del 1989, valuti il Governo l'opportunità di espungere tale riferimento normativo, in quanto il predetto articolo 7-ter è stato abrogato dall'articolo 120, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 159 del 2011 (cosiddetto «codice antimafia»);

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 5, il quale prevede che i servizi degli steward possono essere assicurati dalla medesima società sportiva organizzatrice; da istituti di sicurezza privata; da agenzie di somministrazione; da altre società appaltatrici di servizi e che questi soggetti possono ricorrere a tutte le forme di lavoro subordinato, compreso il lavoro intermittente, e a prestazioni di lavoro accessorio, valuti il Governo, sotto il profilo

della formulazione della norma, l'opportunità di non fare riferimento a prestazioni di lavoro accessorio, bensì a prestazioni di lavoro occasionali, disciplinate dall'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017;

c) con riferimento al comma 1 dell'articolo 7, il quale prevede che la questura tenga l'elenco degli steward, formato sulla base delle comunicazioni effettuate dalle strutture formative all'esito dei corsi di formazione, valuti il Governo se prevedere un'analoga forma di comunicazione da parte delle società sportive, allorché esse procedano alla formazione degli steward, previsione che era contenuta nell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, il quale è abrogato dall'articolo 8, comma 2, dello schema di decreto;

d) con riferimento al comma 2 dell'articolo 7, il

quale dispone circa il divieto di impiego negli stadi di steward che non soddisfino «almeno uno» dei requisiti previsti dall'allegato A, valuti il Governo l'opportunità di chiarire il senso dell'espressione, specificando che è sufficiente il venir meno anche di solo uno dei predetti requisiti per disporre il divieto di impiego degli steward che si trovino in tale condizione;

e) con riferimento all'articolo 8, il quale prevede, al comma 1, l'entrata in vigore del decreto il 1° agosto 2019 e, al comma 2, l'abrogazione, a decorrere dalla medesima data, del decreto del Ministro dell'interno 8 agosto 2007, valuti il Governo l'opportunità di posticipare tale data ovvero di definire una disciplina transitoria, al fine di consentire l'adattamento, da parte dei soggetti interessati, alle nuove previsioni recate dal decreto."

5.2

REVISIONE E INTEGRAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 101

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE.

Norme d'interesse: Articoli 3, 9, 12, 16, 17, 18, 19, 21

Stato: 1^ parere

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni Trasporti (IX), Bilancio (V) e Politiche UE (XIV): 23 luglio 2019

Avvio Iter Commissione Trasporti (IX): 30 luglio 2019

Avvio Iter Commissione Politiche UE (XIV): 31 luglio 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissioni Lavori pubblici (VIII) e Bilancio (V): 23 luglio 2019

Avvio Iter Commissione Lavori pubblici (VIII): 24 luglio 2019

Il provvedimento consta di 29 articoli che intervengono sul decreto legislativo n. 171/2005, recante il Codice della nautica da diporto, come modificato dal decreto legislativo n. 229/2017.

Per quanto di particolare interesse:

- l'articolo 3 introduce la definizione di unità da diporto a controllo remoto, descritta come unità da diporto priva a bordo di personale adibito al comando, a comando remoto;
- l'articolo 9 opera una distinzione, già prevista

nell'ambito delle definizioni, tra il regime delle moto d'acqua e quello dei natanti da diporto;

- l'articolo 12 innalza a 900 cc il limite di cilindrata per i motori a due tempi a iniezione diretta di carburante ai fini dell'obbligo di patente nautica.

Inoltre, include le moto d'acqua tra le unità da diporto al cui comando abilita la patente speciale di categoria D;

- l'articolo 16 disciplina la figura dell'istruttore professionale di vela, con un regime giuridico e fisca-

le diverso da quello previsto per l'istruttore di vela che opera in ambito sportivo dilettantistico.

Inoltre, demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione di vari aspetti, tra cui: l'individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del CONI e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela; le condizioni e modalità per il rilascio del certificato di idoneità psichica e fisica anche

da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana, in fase di acquisizione di uno dei citati brevetti o qualifiche professionali;

- l'articolo 17 concerne l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato su vari siti istituzionali, tra cui quello della Federazione italiana vela;

- gli articoli 18 e 19 disciplinano, rispettivamente, le scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica;

- l'articolo 21 inserisce il Ministero della difesa e la Marina militare tra i soggetti istituzionalmente preposti alla diffusione della cultura del mare e alla predisposizione di appositi progetti formativi.

5.3

GESTIONE FINANZIARIA DI CONI SERVIZI SPA

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Corte dei conti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti ha inviato - ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 259/1958 - la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONI Servizi

Spa, per l'esercizio 2017 (Doc. XV, n. 185).

La documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Bilancio (V) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Bilancio (V) e Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

5.4

RELAZIONE SUL CONI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha inviato - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici del Comitato olimpico

nazionale italiano, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

La relazione è stata trasmessa alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati ed alla Commissione Istruzione (VII) del Senato della Repubblica.

5.5 RELAZIONE SUL CIP

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ha inviato - ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge n. 70/1975 - la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza

degli organici del Comitato italiano paralimpico, riferita all'anno 2017, corredata dai relativi allegati.

La relazione è stata trasmessa alla Commissione Cultura (VII) della Camera dei Deputati.

5.6 RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEGLI INTERVENTI

TRASMISSIONE ATTI E DOCUMENTI

Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'ade- guamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021

Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021 ha trasmesso - ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017 - la prima relazione sullo stato di

attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo «Cortina 2021» (Doc CCXLIII-bis, n. 1). La documentazione è stata trasmessa alle Commissioni Cultura (VII) e Ambiente (VIII) della Camera dei Deputati ed alle Commissioni Bilancio (V), Istruzione (VII) e Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica.